

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1349

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 1993 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati TASSI (60); OCCHETTO, D'ALEMA, VIOLANTE, PELLICANI, FINOCCHIARO FIDELBO, MARRI, RECCHIA e RINALDI Alfonsina (102); MAMMÌ (104); FORLANI, BIANCO Gerardo, DE MITA, LEGA, MATTARELLA, GITTI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, AZZOLINI, CAFARELLI, CARELLI, FIORI, SODDU, VITO Alfredo, FUMAGALLI CARULLI, PISICCHIO, ABBATE, ALIVERTI, ALTERIO, ANTOCI, ARMELLIN, BACCARINI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, BRUNI, CACCIA, CANCIAN, CARLI, CAROLI, CASTAGNETTI Pierluigi, CASTELLOTTI, CIAFFI, CIMMINO, COLONI, CORSI, COSTA Silvia, D'AIMMO, DAL CASTELLO, DI LAURA FRATTURA, FARACE, FRASSON, GELPI, GIOVANARDI, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, LA PENNA, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, MANCINI Vincenzo, MANFREDI, MAZZUCONI, MENSURATI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, RINALDI Luigi, ROSSI Alberto, RUSSO Ivo, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAVIO, SILVESTRI, TABACCI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO e ZOPPI (535); ALTISSIMO, BATTISTUZZI, PATUELLI, BIONDI, COSTA Raffaele, MARCUCCI e SGARBI (868); ALTISSIMO, COSTA Raffaele, PATUELLI, BIONDI e SGARBI (869);

(V. Stampati Camera nn. 60, 102, 104, 535, 868 e 869)

di un disegno di legge d'iniziativa popolare;

(V. Stampato Camera n. 889)

**dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati POTÌ (960);
TATARELLA (962); SAVINO (1600);**

(V. Stampati Camera nn. 960, 962 e 1600)

di un disegno di legge d'iniziativa popolare;

(V. Stampato Camera n. 1957)

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati ZANONE (2052); MATTARELLA, BODRATO, D'ONOFRIO, BINETTI, FORLANI, CIRINO POMICINO, SODDU, BIANCO Gerardo, VISCARDI, FUMAGALLI CARULLI, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, ABBATE, ASTORI, CARDINALE, COSTA Silvia, CIMMINO, FRASSON, GARAVAGLIA, MELELEO, MORGANDO, PAGANO, PERANI, POLIZIO, SANESE, ZARRO e TASSONE (2331); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI Maurizio, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, GRASSI Alda, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, MAGRI Antonio, MANCINI Gianmarco, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, ROSSI Luigi, ROSSI Maria Cristina, ROSSI Oreste, SARTORI Marco, TERZI e VISENTIN (2397); SAVINO (2496); LANDI (2521); NANIA (2604); SAVINO (2606); SEGNI, ALOISE, ALTERIO, AYALA, BIANCO Enzo, BICOCCHI, BORDON, BORRI, DEGENNARO, FORTUNATO, LATTERI, LAVAGGI, LIA, MARTUCCI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENSURATI, MICHELINI, MOIOLI VIGANÒ, PACIULLO, PERRONE, POGGIOLINI, POLIDORO, PUJIA, RIVERA, ROSSI Alberto, SALERNO, SAPIENZA, SARTORIS, TARABINI e TORCHIO (2608)

(V. Stampati Camera nn. 2052, 2331, 2397, 2496, 2521, 2604, 2606 e 2608)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 1993*

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico»;

d) all'articolo 3, le parole: «ai singoli Collegi» sono sostituite dalle seguenti: «alle singole circoscrizioni»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «la presentazione di contrassegni» sono inserite le seguenti: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo

di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso»;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: «con quello che abbiano presentato» sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di quello di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazione ed accettazione difforme. Le istanze di deposizione di altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale devono essere sottoscritte: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione alle liste medesime collegate. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale

alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa»;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione»;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

5) al settimo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»; la parola: «medesima» è sostituita dalle seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali»; e le parole da: «anche agli effetti» sino alla fine del comma sono soppresse;

6) all'ottavo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a

tre;» sono sostituite dalle seguenti: «e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;»;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista; sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza»;

i) all'articolo 60, primo comma, primo periodo, le parole: «a fianco del» sono sostituite dalle seguenti: «sotto il»; e al medesimo primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono vietati altri segni o indicazioni».

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

Art. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto»;

b) l'articolo 65 è abrogato.

Art. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome, il nome ed il contrassegno del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione»;

b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale o per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti»;

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque un numero di voti non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista»;

d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte

frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico»;

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione si procede a sorteggio».

Art. 6.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio

attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo».

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di

ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, di non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto, e comunque non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a). Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predisponde lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo

insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti delle Camere composta da quindici membri scelti tra le seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

b) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai sensi del presente articolo si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti oppure della modificazione delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge. Alla revisione dei collegi elettorali si procede altresì nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dall'entrata in vigore delle leggi costituzionali o della modificazione delle circoscrizioni di cui alla citata tabella A; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere di una Commissione parlamentare i cui componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesi-

mo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto».

Art. 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

1. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite le « circoscrizioni estere ». Le circoscrizioni estere sono riservate agli elettori, cittadini italiani residenti all'estero, e sono dislocate sul territorio della Repubblica, presso la Corte di appello di Roma, ove si svolgono le operazioni di scrutinio dei voti provenienti dall'estero.

2. Il numero dei deputati da eleggere di cui al comma 1 viene definito per ogni circoscrizione « estera » sulla base dei risultati dell'anagrafe degli italiani all'estero istituita presso il Ministero dell'interno e del censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. Il numero complessivo dei deputati da eleggere come rappresentanti degli italiani all'estero vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, è fissato in venti. Detto numero è ricompreso in quello costituzionalmente determinato.

Art. 11.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

TABELLA A
(articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania)	Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26) Sardegna	Cagliari

TABELLA B
(articolo 10)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI ALL'ESTERO

- 1) Europa.
- 2) America del nord.
- 3) America del sud.
- 4) Oceania, Asia e Africa.